RIORDINO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI TURISMO, SPETTACOLO E SPORT

Art. 3

Riordino degli organi consultivi e degli enti del settore dello spettacolo e del turismo

In attesa della costituzione di un'autorita' di Governo specificamente competente per le attivita' culturali e dell'entrata in vigore di leggi quadro riguardanti rispettivamente la musica, la danza, il teatro di prosa e gli spettacoli viaggianti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con regolamenti governativi adottati ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e degli articoli 30, 31 e 32 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, di intesa, fermo restando quanto previsto a riguardo nell'ultimo periodo dell'articolo 1 comma 5, con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si procede a:

a) riordinare gli organi consultivi istituiti presso il soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo;

b) riordinare gli enti operanti nel settore dello spettacolo e del turismo, prima sottoposti alla vigilanza del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo. I regolamenti di cui al comma 1 si conformano ai seguenti criteri e principi:

a) le funzioni gia' proprie delle commissioni e degli organi consultivi esistenti presso il soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo sono attribuite ad almeno quattro comitati (musica, cinema, teatro di prosa, circhi equestri e spettacoli viaggianti) ciascuno composto di non piu' di nove membri, scelti fra rappresentanti delle associazioni di categoria ed esperti altamente qualificati, nonche' tra rappresentanti delle associazioni degli utenti. Le funzioni amministrative in materia di revisione dei film e dei lavori teatrali, gia' esercitate dal soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo, restano attribuite, in attesa della costituzione di un'autorita' di Governo specificatamente competente per le attivita' culturali, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo, che le esercita sentite le commissioni di primo grado e di appello di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161; la revisione in lingua originale dei film in lingua tedesca da proiettare in provincia di Bolzano e' esercitata, su delega del Presidente del Consiglio dei Ministri, dal presidente della giunta provinciale sentita una commissione nominata dalla giunta provinciale;

b) il riordino degli enti gia' vigilati si ispira alle istanze della regionalizzazione e

dell'affidamento di specifiche funzioni a societa' o enti anche di natura privata quando cio' sia conforme a criteri di economicita' e funzionalita'. In attesa del riordino di detti enti, per quanto concerne in particolare l'Ente teatrale italiano, il consiglio di amministrazione e' composto, oltre il presidente, da quattro esperti scelti e nominati dall'autorita' di Governo competente in materia di spettacolo. Il consiglio svolge le funzioni di cui all'articolo 4 della legge 14 dicembre 1978, n. 836, nonche' quelle attribuite dall'articolo 6 della medesima legge al comitato esecutivo;

c) e' prevista l'incompatibilita' dell'appartenenza ai comitati o agli organi dell'Ente con l'esercizio di attivita' professionali obiettivamente tali da pregiudicarne la imparzialita' in quanto dirette destinatarie di interventi finanziari pubblici;

d) entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' nominato il consiglio di amministrazione dell'ENIT che esercita le competenze di cui all'articolo 12 della legge 11 ottobre 1990, n. 292. Il consiglio, composto dal presidente e da cinque componenti, di cui due in rappresentanza delle regioni, e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il consiglio procede, entro sei mesi dal suo insediamento, alla riforma e al riordino dell'Ente, anche con riferimento alla rete delle sedi estere. Ai fini del riordino di tale rete e' autorizzata la stipula di apposite convenzioni per unificare le strutture dell'ENIT con quelle dell'Istituto per il commercio estero e di altri enti pubblici operanti nel settore della promozione; possono essere costituite societa' anche con soggetti privati per la realizzazione di progetti di promozione e di commercializzazione turistica. Fino all'insediamento del nuovo consiglio, le funzioni degli organi di amministrazione dell'ENIT sono svolte da un commissario straordinario nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri;

e) l'ENIT puo' costituire o partecipare a societa' miste per lo svolgimento di specifiche attivita' promozionali, ovvero partecipare ad accordi di programma al fine anche di predisporre progetti comuni con altre amministrazioni per lo sviluppo dell'immagine dell'Italia all'estero.

Versione in vigore dal 2 aprile 1995, non più in vigore dal 31 maggio 1995 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport
Estremi	Decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 1 aprile 1995

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riordino-delle-funzioni-in-materia-di-turismo-spettacolo-e-sport-1995/art-3-riordino-degli-organi-consultivi-e-degli-enti-del-settore-dello/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it